



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82

Oggetto: **Preso atto destinazione somme per finanziamento FES**

L'anno duemila due il giorno sei del mese di settembre, alle ore 14,10, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- |               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BARBACCIA  | PIETRO    | Sindaco    |
| 2) GRECO      | ANTONINO  | V. Sindaco |
| 3) CANGIALOSI | ALBERTO   | Assessore  |
| 4) SALERNO    | FRANCESCA | Assessore  |
| 5) SPATARO    | CIRO      | Assessore  |

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	

Presiede il **Sindaco rag. Francesco Ribaudò**

Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 06/09/2013

Il Responsabile del Servizio

### PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 06/09/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## Il Responsabile del Servizio Finanziario - Personale

Vista e richiamata la delibera della giunta Comunale n. 53 del 16.06.2010 di immediata esecuzione "Linee di indirizzo in ordine al riparto del Fondo Efficienza Servizi" con la quale si è proceduto a destinare le risorse del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi relativi all'anno 2010 al finanziamento dei seguenti istituti:

- produttività collettiva attraverso la produttività la realizzazione di specifici progetti, rispondenti agli obiettivi e priorità previsti nella relazione revisionale e programmatica di accompagnamento al bilancio 2010;
- Indennità di turnazione, maneggio valori e maggiorazione per lavoro festivo;
- Indennità di rischio;
- Articolazione dell'orario di lavoro in favore degli operai, per gli operatori della Polizia municipale e per gli autisti scuolabus;
- Progressioni economiche orizzontali;

demandando alla delegazione di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata il compito di negoziare nel rispetto dei vincoli disposti dal vigente CCNL e dallo stesso provvedimento.

Vista e richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 86 dell'8.07.2010 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2010 per complessivi € 287.722,09 ;

Visti i verbali della delegazione trattante relativi al FES 2010 e specificatamente quello in data 30.12.2010 col quale si è proceduto alla ripartizione del fondo risorse 2010, come proposto dalla parte pubblica, stabilendo, tra l'altro:

- la conferma degli istituti contrattuali in atto;
- l'attribuzione della progressione economica orizzontali nella misura del 50% degli aventi diritto con decorrenza 1.12.2010 secondo i criteri selettivi attualmente vigenti per la corresponsione della produttività individuale ed il restante 50% da assegnare nel 2011 con i nuovi criteri selettivi da determinare ai sensi del D.Lvo 150/2009 entro il mese di gennaio 2011;
- l'attribuzione di indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, lett. F) del CCNL;
- l'attribuzione di indennità di disagio.

Vista e richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 3.01.2011 "Fondo risorse decentrate anno 2010 – presa d'atto verbale della delegazione trattante del 30 dicembre 2010 ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'intesa" con la quale si è preso atto ed autorizzata la componente di parte pubblica alla sottoscrizione di quanto convenuto nel verbale della delegazione trattante del 30.12.2010 relativo alla ripartizione del fondo risorse decentrate per l'anno 2010;

Accertato che il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 4.03.2011, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL.

Accertato che il contratto integrativo decentrato – parte economica – risulta essere stato formalmente sottoscritto in data 23.01.2012 dagli stessi soggetti che risultano avere sottoscritto l'accordo in data 30.12.2010 e senza alcuna modifica rispetto all'originario accordo;

Considerato che con diversi provvedimenti nel corso dell'anno 2012 si è proceduto a liquidare tutti gli istituti previsti dal suddetto Contratto Decentrato, tranne quello relativo alle progressioni economiche per € 1.000 con decorrenza 1.12.2010 secondo quanto previsto dall'art. 1 del CCDI e le cui procedure sono ancora in corso a seguito di avviso di selezione rep. N. 600 del 21.06.2011, essendo in atto all'esame dell'apposita commissione le istanze di partecipazione presentate dai



concorrenti (e la cui voce complessiva risulta ora nella misura di €. 100.342,94, di cui €. 99.342,94 a carico del fondo per "risorse decentrate stabili" già riconosciute);

Dato atto che la mancata definitiva applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dal Contratto Decentrato è dipesa da questioni attinenti la corretta interpretazione del dettato di cui all'art. 9, comma 21, ultima parte del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, secondo cui *"Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*

Considerato che, sulla questione, i responsabili dei servizi componenti della Parte Pubblica della Delegazione Trattante hanno chiesto un parere legale all'Avv. Lo Monaco, consulente legale del Comune, il cui esito è favorevole alla possibilità di riconoscere l'istituto in questione relativamente alla selezione con decorrenza 1.12.2010;

Considerato ancora che, sull'applicazione della citata disposizione di legge, è pure intervenuta la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere Lombardia/69/2011/PAR, a seguito di specifica richiesta di un Comune che chiedeva di conoscere l'intendimento della Corte sulla possibilità di esperire la procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale da erogarsi a decorrere dall'anno 2010, sulla base di un sistema di valutazione preesistente ed in forza di una preintesa sottoscritta dalle parti, nelle more della stipula del contratto decentrato nel corso dell'anno 2011 o se piuttosto questa comporti solo effetti giuridici;

Preso atto che detta sezione si è al riguardo pronunciata nel senso che "nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell'inquadramento successivo si siano verificati nell'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, e con l'avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di inquadramenti giuridici disposti nell'anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica nel triennio 2011-2013; Letta anche la deliberazione n. FVG/5/2011/PAR della corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha esaminato il quesito di un Comune che chiedeva di conoscere l'avviso della Sezione in merito alla "possibilità di erogare gli emolumenti riconosciuti dal contratto decentrato di livello territoriale (la cui procedura non è ancora del tutto perfezionata in quanto manca la sottoscrizione definitiva della preintesa sottoscritta il 30.11.2010)" e "se la corresponsione di somme a titolo di trattamento economico accessorio (progressioni economiche), riconosciute in sede di contrattazione decentrata in favore della predetta categoria di personale (selezionato a seguito di procedura di valutazione), sia compatibile con la disciplina legislativa introdotta dal d.l. 78/2010.

Esaminate le conclusioni cui perviene detta Sezione secondo cui "L'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, d.l. cit., come già in precedenza evidenziato, stabilisce che per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni - sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico - le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 hanno effetti ai fini esclusivamente giuridici. Ciò significa che ogni avanzamento di carriera, a prescindere se maturato nell'ambito della stessa categoria o area di appartenenza (progressione orizzontale) o in una categoria o area superiore (progressione verticale), produrrà effetti sullo status giuridico del dipendente, senza determinare nuovi incrementi economici rispetto al trattamento già in godimento.

Dal punto di vista temporale si osserva che la disposizione in esame si applica alle progressioni eventualmente disposte nell'arco del triennio, ma non a quelle disposte in epoca antecedente. L'esclusione di una sua applicazione retroattiva deriva sia dal tenore letterale contenuta nell'espressione <<progressioni eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013>> sia dal principio di carattere generale che regola la successione di leggi nel tempo (articolo 11 preleggi) secondo il quale la legge, salvo sua diversa previsione, non ha efficacia retroattiva. Ad ulteriore



conforto della predetta interpretazione si osserva che, laddove il legislatore ha voluto introdurre una disciplina con efficacia retroattiva, lo ha previsto espressamente: la disciplina introdotta dall'articolo 9, comma 4, d.l. 78/2010 in tema di limite del 3,2% per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 per il personale contrattualizzato, si applica, per espressa previsione di legge, anche ai contratti collettivi stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

**In conclusione la Sezione osserva che le progressioni di carriera disposte in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2010, che abbiano preso come base di valutazione del personale da selezionare le prestazioni lavorative svolte in periodi precedenti il triennio 2011-2013, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, comma 21, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010, possono produrre effetti sia giuridici sia economici.”;**

Ritenuto che, con specifico riferimento alla situazione di questo Ente, la progressione risulta maturata già nell'anno 2010, con decorrenza dall'1.12.2010, e quindi su presupposti verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della norma citata e peraltro secondo il sistema di valutazione già in uso negli anni precedenti e quindi ben noto ai partecipanti alla selezione - che ora fanno affidamento sulla definizione della procedura - consentendo loro di assumere i comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione;

#### PROPONE

Alla Giunta Comunale l'adozione del suddetto provvedimento:

Prendere atto che la somma di €. 1.000 - di cui all'art. 1 del CCDI definitivamente sottoscritto dalle parti in data 23.01.2012, giusta preintesa sulla ripartizione del fondo in data 30.12.2010 - è destinata al finanziamento della Progressione Economica Orizzontale a favore del personale dipendente secondo quanto previsto dagli atti sopra richiamati e la cui voce, conseguentemente, ammonta ora a complessivi €. 100.342,94, di cui €. 99.342,94 a carico del fondo per "risorse decentrate stabili" già riconosciute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Personale  
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione in oggetto;

Lette le osservazioni a firma del Segretario in data 10/10/2012;

Ritenuto che l'atto proposto appare condivisibile per le argomentazioni svolte e ben motivato anche con riferimenti giurisprudenziali, nonché richiama un parere all'uopo richiesto ad un professionista esterno

#### RITIENE

conseguentemente, che la proposta di deliberazione può essere approvata nei termini in cui è stata elaborata dall'ufficio proponente;

Dato atto che la stessa è munita dei prescritti pareri;

Ritenutola meritevole di approvazione;



Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Approvare e fare propria la sopra estesa proposta di deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Barbante

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

\_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Visto: Il Sindaco \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

7/11/2014 10:00:00

7/11/2014 10:00:00

7/11/2014 10:00:00

7/11/2014 10:00:00



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Prot.                      del 10-10-2012

Al Sig. Sindaco  
SEDE

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario avente per oggetto "Preso atto destinazione somme per finanziamento FES 2010".

Con riferimento a quanto emarginato in oggetto Lo Scrivente ribadisce le proprie determinazioni già rese al Responsabile del Servizio finanziario con nota n° 1/ris.del 28.03.2012 che si allega in copia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. *Antonino Macaluso*

Prot. 001  
N 1 / 2012

Al Responsabile dell'ufficio personale  
E p.c. al Sig. Sindaco

Oggetto : Parere in ordine all'applicabilità dell'istituto della PEO. F.E.S. 2010 .

Il decreto legislativo 150/2009 ridefinisce tra l'altro le nuove norme e procedure in materia di contrattazione integrativa per gli enti locali .  
Come è noto preliminarmente la Giunta Municipale approva le linee di indirizzo in ordine al piano di riparto del fondo efficienza servizi. Successivamente il Presidente della delegazione trattante convoca le parti per l'avvio delle procedure.

Nell'ipotesi di accordo la cosiddetta preintesa viene trasmessa all'amministrazione la quale autorizza la sottoscrizione dell'accordo raggiunto. Quindi si procede alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato e del successivo inoltro dello stesso all'ARAN nei cinque giorni successivi alla sottoscrizione.

Nel caso in trattazione con la deliberazione della GM n° 53 /2010 si approvavano le linee di indirizzo del FES dell'esercizio 2010 che prevedevano tra l'altro l'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali " previa approvazione del sistema di valutazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 del decreto legislativo 150/2009.

Che in data 30/12/2010 veniva sottoscritta tra le parti la preintesa relativa alla ripartizione del FES per l'anno 2010.

Che in ordine all'Istituto della PEO si conveniva quanto segue:"attribuzione della PEO nella misura del 50% degli aventi diritto con decorrenza 01/12/2010 secondo i criteri selettivi attualmente vigenti per la corresponsione della produttività individuale ed , il restante 50% da assegnare nel 2011 con i nuovi criteri selettivi da determinare ai sensi del D.Lvo 150/2009 entro il mese di Gennaio 2011".

Che con deliberazione della G.M. n° 1 del 03/01/2011 si prendeva atto del verbale della delegazione trattante del 30/12/2010 e si autorizzava la sottoscrizione del contratto integrativo.

Che la successiva stipula del contratto integrativo veniva sottoscritta in data 23/01/2012 modificando peraltro la previsione delle somme destinate alla PEO con una ulteriore integrazione di euro 1000,00, e pertanto necessitando di una nuova autorizzazione alla stipula.

Nel periodo intercorrente tra l'Approvazione della preintesa e la stipula definitiva del contratto collettivo integrativo, il Responsabile dell'ufficio del personale con determinazione n° 28, del 07/03/2011 si approvava l'avviso di selezione interna come risultante dalla preintesa siglata il 30/12/2010.

Da quanto sopra discendono delle illegittimità che vanno evidenziate e che sostanzialmente non consentono di poter procedere alla applicazione della PEO con riferimento al Fondo efficienza servizi del 2010, più particolarmente:

- Violazione art. 23 comma secondo del Decreto legislativo 150/2009

L'art. 23 del Decreto Legislativo 150/2009 prevede al comma secondo che " le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". La norma di cui sopra viene violata dall'accordo di preintesa stipulato il 30/12/2010 in quanto prevede l'attribuzione della PEO a tutti i dipendenti comunali in due distinti esercizi 2010 e 2011.

- Per quanto concerne in particolare l'applicazione della PEO nell'anno 2011 va ricordato che l'art. 9 della legge 122/2010 esclude tassativamente che nel triennio 2011-2013 possano




modificarsi i trattamenti stipendiali, principio ribadito dalla circolare n° 12 del 15/04/2011 della ragioneria generale dello Stato.

- Giova ricordare, in ogni caso, che la sottoscrizione del contratto integrativo è stata effettuata il 23/01/2012, pertanto gli effetti giuridico economici sorgono da tale data. Nella fattispecie pertanto si configura alla data odierna una sorta di sanatoria (effetto retroattivo) che non consente l'applicazione dell'istituto della PEO alla data del 31/12/2010.
- Si ricorda inoltre che l'ARAN con proprio parere in data 22/02/2010 ha precisato "l'impossibilità di procedere a progressioni orizzontali con decorrenza retroattiva".
- Si ribadisce infine che il finanziamento degli incrementi stipendiali può avvenire salvaguardando il rispetto dei limiti di contenimento della spesa pubblica del personale.
- Violazione art. 18 D. L.vo 150/2009. Si rileva a tal proposito che il contratto integrativo di che trattasi prevede l'erogazione della indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del ccnl dell'1/4/1999 c.d. "indennità di responsabilità" senza l'adozione di alcun sistema di valutazione e misurazione come previsto espressamente dall'art. 18 del D. L.vo n° 150/2009.
- Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 40, comma 4°, del decreto legislativo 165/2001 che **"le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva omissis"**.

Per quanto superiormente indicato si dispone di non procedere ad alcuna attività selettiva concernente l'applicazione dell'istituto della PEO riferentesi alla contrattazione integrativa decentrata dell'esercizio 2010.

Il Segretario Generale  
Macaluso Antonino



## COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Al Sig. Sindaco  
Sede

Oggetto: Determinazioni in ordine alla proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario avente per oggetto " Presa d'atto destinazione somme per finanziamento F.E.S. 2010 "

Con riferimento a quanto emarginato in oggetto lo Scrivente ribadisce le proprie determinazioni già rese al Responsabile del servizio finanziario con nota n° 1/ris del 28.03.2012 che si allega in copia.

Marineo 27.11.2012

Il Segretario Generale  
Macaluso Dr. Antonino



# COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----

Allegato alla proposta

li, 06.09.2013

OGGETTO: Proposta di destinazione somme per finanziamento FES  
Osservazioni del Segretario Comunale del 10.10.2012

La Giunta Comunale

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;  
Lette le osservazioni a firma del Segretario in data 10.10.2012;  
Ritenuto che l'atto proposto appare condivisibile per le argomentazioni svolte e ben motivato anche con riferimenti giurisprudenziali, nonché richiama un parere all'uopo richiesto ad un professionista esterno.

Ritiene

conseguentemente, che la proposta di deliberazione può essere approvata nei termini in cui è stata elaborata dall'ufficio proponente.

Barbara  
Luca  
Francesca Salera  
Alfio